

REGOLAMENTO 8 febbraio 2013, n. 1

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 662 del 13/11/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (CAMPANIA ZERO – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità).

Art. 2
(Servizi essenziali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2012 sono ritenuti essenziali i seguenti servizi a cui non si applica la norma medesima:
 - a) attività istituzionale della Giunta regionale;

- b) attività delle strutture apicali amministrative e di diretta collaborazione del Presidente;
- c) attività della protezione civile regionale;
- d) servizi forestali;
- e) servizi del ciclo integrato delle acque;
- f) servizi di controllo e difesa del territorio;
- g) attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali;
- i) servizi di genio civile;
- j) servizi ispettivi in generale.

Art. 3
(Individuazione soggetti)

1. Il presente regolamento individua i soggetti cui è assegnata un'autovettura di servizio o di rappresentanza per uso esclusivo, e quelli cui è assegnata l'autovettura di servizio in modo non esclusivo per esigenze di servizio del titolare, ovvero in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto.

Art. 4
(Uso esclusivo con autista)

1. E' consentito l'uso esclusivo delle autovetture:
 - a) al Presidente della Giunta regionale;
 - b) ai soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, e 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno).

Art. 5
(Uso autovetture per i servizi essenziali)

1. I soggetti cui è consentito assegnare autovetture in uso non esclusivo per attività istituzionale della Giunta regionale e per attività delle relative strutture correlate ad esigenze di servizio, sono:
 - a) gli assessori regionali;
 - b) il Capo di Gabinetto del Presidente, i Vice Capi di Gabinetto, i Capi dipartimenti, i direttori generali, i capi degli uffici speciali e i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente come individuati dall'articolo 4, commi da 2 a 5 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'utilizzazione delle autovetture da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo avviene di norma su richiesta degli stessi. L'ufficio competente provvede ad assegnare l'autovettura con l'autista nel giorno prefissato, avvalendosi di idoneo programma informatico il cui accesso avviene attraverso la rete intranet regionale.
3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio.
4. Le autovetture assegnate ai servizi essenziali in uso non esclusivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. da c) a j) utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio, sono guidate da personale autorizzato alla guida.

Art. 6

(Concessione di spazi da destinare a parcheggio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, che utilizzano il mezzo proprio per raggiungere la sede di servizio, è consentito parcheggiare la propria autovettura presso le sedi regionali ove possibile e nel limite della disponibilità dei posti.
2. L'ufficio competente rilascia apposita autorizzazione.

Art. 7

(Ufficio competente)

1. La Direzione generale per le risorse strumentali e l'Ufficio I del Gabinetto del Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, curano gli adempimenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il "Regolamento concernente le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio", approvato con delibera di Giunta regionale 16 maggio 2003, n.1786 e convalidato dal Consiglio regionale con regolamento 25 marzo 2005, n. 3.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note agli articoli 1 e 2.

Comma 1.

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24: "Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità."

Articolo 3: "Campania zero."

Comma 4: "4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l'elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma."

Note all'articolo 4.

Comma 1, lettera b).

Decreto Legge 6 maggio 2002, n. 83: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno."

Articolo 2: "Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale."

"1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

- a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;
- b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
- c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;
- d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
- e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
- f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria, nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.”.

Articolo 5-bis: “Ufficio provinciale per la sicurezza personale.”.

“1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.”.

Note all'articolo 5.**Comma 1, lettera b).**

Decreto Presidente Giunta Regionale Campania 21 giugno 2002, n. 490: “Emanazione del "Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 e dell'art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente la costituzione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”.

Articolo 4: “Responsabili degli uffici di diretta collaborazione.”.

Commi 2,3,4 e 5: “2. Il Capo della Segreteria del Presidente, ed il Responsabile della Segreteria tecnica, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente.

3. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i soggetti di cui al comma uno nonché tra altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

4. Il Portavoce del Presidente è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica.

5. Il Consigliere diplomatico è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri ed è collocato fuori ruolo presso la Regione ai sensi dell'articolo 274 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.”.